



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione  
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it  
tel + 39 040 377 2405  
fax + 39 040 377 2446  
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. **25851/PROD.COMM**  
riferimento: **prot. 31578 dd. 22/10/2009**  
allegato  
Trieste, **12 novembre 2009**

All'Associazione intercomunale

**oggetto: legge regionale 29/2005 – Subingresso in attività di somministrazione all'interno di mensa aziendale – Comunicazioni alle CCIAA**

Con la nota a margine citata dell'Associazione in indirizzo, sono stati formulati specifici quesiti in ordine alle problematiche di cui all'oggetto, richiedendosi, innanzi tutto, se il subingresso nell'attività di somministrazione, esercitata all'interno delle mense aziendali, necessita della denuncia d'inizio attività; in proposito, è stata allegata la sentenza n. 130/2009 del Giudice di Pace di (...), in cui viene stabilito che la DIA di subingresso risulta prescritta esclusivamente per l'attività di somministrazione "al pubblico" di alimenti e bevande, e non qualora rivolta a cerchie ristrette e determinate di persone.

A livello preliminare, si puntualizza che, in virtù della separazione costituzionale dei poteri, nei confronti delle sentenze vanno esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento giuridico: il parere che, a livello collaborativo, si fornisce in questa sede ha una valenza di mera "interpretazione burocratica", utilizzabile, quanto ad argomentazioni, a supporto di un eventualmente ricorso in appello.

L'articolo 68, comma 3, della legge regionale n. 29/2005, stabilisce testualmente che <<E' soggetto alla denuncia d'inizio attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi>> nelle strutture elencate dalla lettera a) alla lettera h) del comma medesimo, mense aziendali incluse.

Anche ritenendo inapplicabile, nella fattispecie, il successivo articolo 72 (che si riferisce precipuamente alla somministrazione "al pubblico"), non può negarsi che, pure nelle ipotesi contemplate dalla disposizione di cui all'articolo 68, dell'eventuale novazione soggettiva deve essere data formale notizia al Comune, in quanto:

1) in primo luogo, il testo del comma 3, sopra riportato, assoggetta a DIA l'esercizio dell'attività di somministrazione, tra l'altro nelle mense aziendali, senza distinguere tra attivazione *ex novo* ovvero subentro *inter vivos* o *mortis causa*; la disposizione è formulata in maniera onnicomprensiva, prescrive, cioè, la DIA ai fini dell'esercizio *in genere* dell'attività e non ai fini esclusivi dell'inizio della medesima;

2) in secondo luogo, per quanto il subingresso concretizzi, come anticipato, una novazione meramente soggettiva, il nuovo soggetto deve comunque dimostrare (ossia, attestare, dichiarare) il possesso dei requisiti morali e professionali di legge, stante il chiaro disposto, di

cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge regionale n. 29/2005: <<Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma (quindi, anche ad una cerchia ristretta di persone), dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla presente legge>>.

In definitiva, escludere la DIA per il subingresso nell'attività di somministrazione all'interno delle mense aziendali, alla luce di un'interpretazione letterale dell'articolo 72 sopra citato, in cui si usa la formula testuale di somministrazione "al pubblico", non appare, alla luce dell'ordinamento complessivo di settore, coerente con i principi di tutela del consumatore e di trasparenza delle attività a rilevanza pubblica.

Per quanto concerne l'ulteriore quesito, relativo all'interpretazione dell'articolo 53 della legge regionale in esame (<<Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio sulle aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione e ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune competente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione l'operatore ha la residenza o la sede legale>>), si segnala che la norma richiede la comunicazione alla CCIAA di "ogni" provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione: stante la chiarezza del dettato dispositivo non si ritengono sussistenti sul punto dubbi di sorta.

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto  
telefono: 040 3772405  
e.mail: [sabrina.miotto@regione.fvg.it](mailto:sabrina.miotto@regione.fvg.it)

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo  
telefono: 040 3772448  
e.mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)